

Non è possibile approcciare un lavoro di proposte emendative al DDL stabilità per il 2015 senza rendersi conto che qualsiasi proposta di natura parziale scalfisce appena un disegno politico complessivo assolutamente non condivisibile sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto sociale.

Il DDL stabilità e i disegni di legge delega collegati mettono a punto una strategia profondamente iniqua che si occupa esclusivamente di allentare la tensione sull'offerta di lavoro senza, però, mettere a punto tutte le manovre che servono a determinare una ripresa della domanda.

In assenza dell'aumento dei consumi è difficile pensare ad un incremento della produzione che giustifichi nuove assunzioni, un recupero dell'occupazione e l'avvio di una nuova fase di crescita stabile e duratura.

Il blocco dei contratti pubblici e il rinvio di un ulteriore anno dell'Indennità di Vacanza Contrattuale aggrava le condizioni già pessime dei lavoratori pubblici ed è destinato ad avere effetti anche sui lavoratori del settore privato che gestiscono servizi pubblici e i cui salari risentono inevitabilmente dello stesso blocco.

La richiesta da parte della FPCGIL di cassazione del blocco è volutamente priva di copertura finanziaria in quanto la categoria ritiene sia compito e dovere del Governo agire scelte politiche precise e trovare i fondi necessari a permettere la realizzazione di rinnovi contrattuali che favoriscano per lo meno il recupero del potere d'acquisto perso dai lavoratori in questi anni di blocco del contratto.

Copertura finanziaria per lo sblocco del contratto è, quindi, ogni misura economica diversa varata dal Governo e intenta a facilitare crescita, occupazione o "altre esigenze" con un'ottica da giudicare assai limitata e per niente lungimirante.

Le altre misure emendate di questo DDL di stabilità prendono la loro copertura da un fondo ad hoc creato con un taglio del 60% alle consulenze delle amministrazioni pubbliche. Dai dati del Dipartimento della Funzione Pubblica risulta una spesa complessiva per consulenze e incarichi di studio nella Pa superiore a 1,3 miliardi. Si tratta di un Fondo, quindi, a cui poter attingere fino a circa 750 milioni di Euro e la drastica riduzione delle consulenze non ha, certamente grossi effetti negativi per l'efficacia dell'azione amministrativa, esistendo, sicuramente, professionalità adeguate a svolgere tali compiti anche all'interno dell'apparato.

Per quanto riguarda la previsione dell'aumento dell'aliquota fiscale sui rendimenti dei fondi pensione dal 11,5 al 20% e l'aumento della tassazione del TFR dal 11% al 17% a decorrere dal 1.1.2015 la proposta che la FPCGIL avanza è di sostituire integralmente tali misure con una diversa misura previdenziale volta a riallineare le sperequazioni derivanti dai diversi sistemi di calcolo e a prevedere un tetto massimo alle pensioni pubbliche, equivalente a quello esistente per le retribuzioni pubbliche, riferito al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

EMENDAMENTI

ART. 10

Art.10 comma 1 bis – relazione-

L'emendamento è teso a reperire, nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, a partire dal gennaio 2015, le risorse necessarie alla stipula di contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all' art. 1 comma 344 lettera legge 27 dicembre 2013, n143.

Art. 10 comma 1 bis – testo:

Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'art.35 del Dl.gs. 165/01, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ex art. 1 comma 344 della legge 147/13. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito ex art. 17 comma 24 della presente legge.

ART. 17

Art. 17 comma 5 bis – relazione-

L'emendamento ha lo scopo di favorire lo scorrimento delle graduatorie aperte presso il MIBACT, ancora in corso di validità, sulla base della determinazione del fabbisogno organico e in considerazione della mancanza di graduatorie concorsuali esterne vigenti relative a professionalità tecnico-scientifiche specifiche del Ministero.

Art. 17 comma 5 bis – testo-

E' autorizzato a partire dal 1 gennaio 2015, e nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del MIBACT, lo scorrimento delle graduatorie interne relative ai concorsi per il passaggio tra le aree indetti con D.D. 24 luglio 2007. Allo scorrimento di tali graduatorie si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito ex art. 17 comma 24 della presente legge.

Art. 17 comma 5 ter – relazione-

L'emendamento ha lo scopo di provvedere allo scorrimento della graduatoria vigente presso il Ministero degli Affari Esteri, per il concorso regolarmente bandito ed espletato nel 2013 per il reclutamento di segretari di legazione della carriera diplomatica.

Art. 17 comma 5 ter – testo-

E' autorizzato, nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico del Ministero degli Affari Esteri, lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto nel 2013 per il reclutamento di segretari di legazione della carriera diplomatica. Allo scorrimento di tale graduatoria si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito ex art. 17 comma 24 della presente legge.

Art.17 comma 24 – relazione-

L'emendamento è teso a definire la costituzione di un fondo derivante dal taglio del 60% delle consulenze nelle amministrazioni pubbliche, tale da reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria di vari emendamenti.

Art. 17 comma 24– testo:

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1 bis, all'art. 17 comma 5 bis, all'art. 17, comma 5 ter,, e per fare fronte alle modifiche di cui all'art. 26, comma 7, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60% delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche.

ART. 20

Art. 20 comma3- relazione-

L'emendamento contiene la richiesta di proroga per tutti i precari stabilizzabili, cui dovranno obbligatoriamente ricorrere le Amministrazioni per le proprie esigenze funzionali, sempre nel rispetto dei limiti di bilancio imposti dalla vigente legislazione. In particolare, nelle more del completamento della riforma di cui alla legge n. 56/2014, è data facoltà alle province, anche nell'ipotesi di trasformazione in città metropolitane, di prorogare fino al 31/12/2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e sempre nel rispetto dei limiti di bilancio imposti dalla vigente legislazione. E' prevista, inoltre, una deroga, alle facoltà assunzionali di coloro che abbiano sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'art.1 comma 560 della legge 296/2006 assunti con contratti a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, con risorse regionali.

Art. 20 comma 3- testo:

Le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del dlgs 165/2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, di formazione lavoro, co.co.co, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.

Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del D.L. n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di

personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'art. 11 dell'accordo ai sensi dell'art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato art. 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'art.4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'art.1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016". Le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6 quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 21

Art. 21 commi 1 e 2- relazione-

Il testo dell'art. 21, al comma 1, proroga fino a tutto il 2015 il blocco economico del contratto del pubblico impiego e al comma 2 statuisce il rinvio per un altro anno del pagamento dell'IVC (fino a tutto il 2018). In questo modo si aggrava a dismisura l'effetto recessivo sulle buste paga dei dipendenti pubblici e si accentua esponenzialmente la deriva non contrattualista degli ultimi anni considerando l'IVC uno strumento sostitutivo dell'adeguamento contrattuale e bloccandone il valore allo scopo di realizzare risparmi di spesa.

Per le motivazioni di cui sopra si propone di cassare l'intero comma.

Art. 21 commi 1 e 2- testo:

CASSARE

Art. 21 commi 14 bis relazione:

L'emendamento ha lo scopo di razionalizzare l'attribuzione ai fondi di contrattazione integrativa delle risorse in previsione della riorganizzazione strutturale delle dotazioni organiche delle Regioni e degli enti locali.

Art. 21 commi 14 bis testo:

dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma 14-bis. Al fine di sostenere l'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi, a seguito della riduzione del personale delle aree della dirigenza, le Regioni e gli enti locali, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale del comparto e dell'area dirigenza, a decorrere dall'anno 2015 possono diminuire in misura non superiore al 10 per cento le risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con contestuale trasferimento delle medesime, in pari misura, ad incremento delle risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

ART. 26

Art.26 comma 7 – relazione-

L'emendamento è volto ad evitare una nuova cartolarizzazione del credito, già sperimentata con effetti nefasti nel 2004, a tutto danno dei dipendenti pubblici che autofinanziano con lo 0,35% mensile delle loro buste paga l'accesso agevolato al credito ex INPDAP. Si fa presente, inoltre, che tale facoltà è stata estesa negli ultimi anni anche ai pensionati ex inpdap che avessero deciso di contribuire con lo 0,35 per avere accesso al credito. In questo modo si penalizzano non solo i dipendenti pubblici, ma anche i pensionati che avessero scelto di versare il contributo per accedere al credito agevolato.

Art.26 comma 7 – testo-

CASSARE (reperimento dei 50 mil attraverso il fondo di cui all'art. 17 comma 24)

Art. 44

Art. 44 commi 1-3 - relazione-

Si propone di sostituire le misure previste all'art. 44 commi da 1 a 4 con misure volte a garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, sia in termini di equità che di solidarietà intergenerazionale. Si propone, pertanto, per le pensioni pubbliche il recupero, almeno in parte, dei privilegi derivanti dai diversi sistemi di calcolo. E' disposto, quindi, un tetto massimo alle pensioni pubbliche, equivalente a quello esistente per le retribuzioni, e riferito al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Le risorse ottenute sono impiegate per sostituire la misura dell'incremento della tassazione sui fondi pensione che ritorna alla disposizione di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e la misura di cui all'art. 11 comma 3, del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47..

Art. 44 commi 1- 3 testo:

CASSARE I COMMI DA 1 a 5 e SOSTITUIRE CON :“ A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'importo annuo lordo delle pensioni pubbliche, anche cumulate, a carico dell'Inps- gestione ex Inpdap-, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soggetto al limite di cui all'art. 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Le somme trattenute vengono direttamente acquisite alle Casse dello Stato.”